



COMUNE DI TORRAZZA COSTE  
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDUTA TENUTA AI SENSI DEL DECRETO SINDACALE N.7/2020

N. 4 Reg. Delib

**OGGETTO:** Approvazione Aliquote e Tariffe Tributi Comunali - Anno 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 19.15 nella Sala Consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Nr. Ord.		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	ERMANN0 PRUZZI	Si	-	8	TIZIANA DE GIOVANNI	Si	-
2	GIUSEPPE RASO	Si	-	9	PATRIZIA PASOTTI	Si	-
3	MICHELA CONTEGNI	Si	-	10	DONATELLA PASTORE	Si	-
4	ORIANNA PIZZUTO	Si	-	11	SARA CEREGHINI	Si	-
5	ALESSANDRO GHIA	-	Si				
6	GIANCARLO PETRONE	Si	-				
7	ANNALISA NAVICELLA	Si	-		TOTALI	10	1

Sono altresì presenti gli Assessori non Consiglieri Comunali (Partecipanti senza diritto di voto): Sig. Alessandro Gaiotti e dott.ssa Claudia Berutti

Partecipa il Segretario Comunale dott. Andrea Guazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Ermanno Pruzzi in qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: Approvazione Aliquote e Tariffe Tributi Comunali - Anno 2021

Richiamato:

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 (Tuel) il quale individua la programmazione come principio generale che guida la gestione dell'Ente e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 52 del D.lgs. 446 del 15.12.1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".
- l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 53 c. 16 della L. 388/2000 come modificato dall'art. 27 c.8 della L. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e che i regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento".
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il c. 757 dell'art 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" la quale introduce all'art. 1 (c.738) una nuova disciplina in materia Imu prevedendo l'abolizione della Iuc, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione Imu-Tasi in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune dovrà recepire in un apposito regolamento;
- la L. 178 del 30.12.2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31.01.2021";
- il Decreto Ministeriale 13.01.2021 che ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 al 31.03.2021.

---

Ravvisata la necessità di confermare la misura delle aliquote Imu decorrenti dal 01.01.2021 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020, tenuto conto dell'abolizione della Tasi (a decorrere dal 01.01.2020), e precisamente:

<u>Tipologia</u>	<u>Aliquota</u>
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 c.2 D.L. 201/2011 ed immobili equiparati all'abitazione principale.	Esente

Abitazione principale rientrante in una delle seguenti categorie A1, A8, A9 (Categorie di lusso) e relative pertinenze	5 ‰ (per mille)
Abitazione e pertinenza concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta di primo grado (secondo i dettami previsti dalla normativa in vigore) <u>Riduzione Prevista: 50% della base imponibile</u>	10,10 ‰ (per mille)
Altri Fabbricati	10,10 ‰ (per mille)
Immobili Merce - assoggettati all'imposta per gli anni 2020-2021. Tali immobili cesseranno di essere imponibili ai fini Imu a decorrere dal 01.01.2022 salvo variazioni di legge).	1 ‰ (per mille)
Terreni Agricoli	Esenti
Aree Fabbricabili	10,10 ‰ (per mille)
Unità appartenenti al gruppo catastale D	10,10 ‰ (per mille)
Fabbricati strumentali all'attività agricola (D10) e fabbricati rurali (requisito necessario)	1 ‰ (per mille)

Proposto altresì, per l'anno 2021, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

#### Considerato

- con riferimento alla Tassa rifiuti (Tari), che l'art. 1, c. 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- che l'art. 1, c. 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento: alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- all'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa Arera, anche a seguito della pubblicazione, in data 31.10.2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;
- che, per quanto le delibere adottate dall'Arera non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di Tari dettate dalla L. 147/2013 e s.m.i., l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;
- che tramite deliberazione n. 493/2020/R/rif. del 24.11.2020 Arera introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel Pef Tari per l'anno 2021.

Richiamato l'art. 30 c. 5 del D.L. 41 del 22.03.2021: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19" - "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 c

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2021 con cui veniva approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2021

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle Tariffe Tari per l'anno 2021;

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,60142	0,50519	0,60	394,86674	0,26525	62,84304
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,60142	0,58939	1,40	394,86674	0,26525	146,63376
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,60142	0,64953	1,80	394,86674	0,26525	188,52913
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,60142	0,69765	2,20	394,86674	0,26525	230,42449
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,60142	0,74576	2,90	394,86674	0,26525	303,74137
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,60142	0,78185	3,40	394,86674	0,26525	356,11057

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,15301	0,07804	4,20	0,02367	0,09941
102-Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,15301	0,12241	6,55	0,02367	0,15504
103-Stabilimenti balneari	0,63	0,15301	0,09640	5,20	0,02367	0,12308
104-Esposizioni, autosaloni	0,43	0,15301	0,06579	3,55	0,02367	0,08403
105-Alberghi con ristorante	1,33	0,15301	0,20350	10,93	0,02367	0,25871
106-Alberghi senza ristorante	0,91	0,15301	0,13924	7,49	0,02367	0,17729
107-Case di cura e riposo	1,00	0,15301	0,15301	8,19	0,02367	0,19386
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,13	0,15301	0,17290	9,30	0,02367	0,22013
109-Banche ed istituti di credito	0,58	0,15301	0,08875	4,78	0,02367	0,11314
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	0,15301	0,16984	9,12	0,02367	0,21587
111-Edicola, farmacia, tabaccola, plurilicenze	1,52	0,15301	0,23258	12,45	0,02367	0,29469
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,04	0,15301	0,15913	8,50	0,02367	0,20120
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	0,15301	0,17749	9,48	0,02367	0,22439
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,15301	0,13924	7,50	0,02367	0,17753
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,15301	0,16678	8,92	0,02367	0,21114
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,15301	0,74057	39,67	0,02367	0,93899
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,15301	0,55696	29,82	0,02367	0,70584
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,15301	0,26930	14,43	0,02367	0,34156
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	0,15301	0,39936	21,41	0,02367	0,50677
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,44	0,15301	1,59742	49,72	0,02367	1,17687
121-Discoteche, night club	1,64	0,15301	0,25094	13,45	0,02367	0,31836

Visto l'art. 13, c. 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Ritenuto doverosi stabilire le scadenze relative alla Tari 2021 come segue:

Scadenza Prima Rata (Acconto)	30.06.2021
Scadenza Seconda Rata (Acconto)	30.09.2021
Scadenza Terza Rata (Saldo)	15.12.2021

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione: **PARERI FAVOREVOLI**



**Il Responsabile Servizi Finanziari-Tributi**  
**Dott.ssa Claudia Berutti**

Visto:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Con n. dieci (10) voti favorevoli espressi, per alzata di mano, ad unanimità.


#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le aliquote Imu in premessa indicate;
3. di approvare le tariffe Tari e le relative scadenze di pagamento in premessa indicate;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle modalità e nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione;
5. di dichiarare ad unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000;

Fatto, letto e sottoscritto



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torrazza Coste il giorno **07.04.2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Torrazza Coste, 07.04.2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Torrazza Coste, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il ..... è decorso il termine di cui all'art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Torrazza Coste, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*